

COMUNE DI LAGO
Provincia di Cosenza
ORDINANZA N.43 DEL 10 .03.2021

Prot. n.1131 del 10 .03.2021

OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL D.LGS. 267/2000).QUARANTENA

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale

relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Visto il **DPCM 7 agosto 2020** “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

Visto il DPCM del 24 ottobre 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*”;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*”. (21G00002) (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021);

Visto il DPCM del 14 gennaio 2021 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*». (21A00221) (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021 - Suppl. Ordinario n. 2);

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione;

Visto il **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021** “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*». (21A01331) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)

Vista la comunicazione trasmessa mezzo pec in data 10 /03/2021 dall’Azienda Sanità Provinciale – Dipartimento Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, Prot. n.1121 del 10/03/2021, a firma del Dirigente Medico Dott.ssa Maria Pagliaro, nella quale si prescrive la misura di permanenza domiciliare e di quarantena presso la propria residenza da giorno 02.03.2021 fino a comunicazione del Dipartimento di OMISSIS..., con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASP di Cosenza con divieto di contatto sociale; divieto di viaggi e spostamenti, fatta eccezione per gli spostamenti correlati alle attività di sorveglianza sanitaria

autorizzati dal Dipartimento di Prevenzione e solo per il tempo strettamente necessario;obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

Richiamato il punto 5 dell'Ordinanza n.43/2020, ai sensi del quale il Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria territorialmente competente, su comunicazione del predetto dipartimento, adotta il provvedimento di competenza (isolamento obbligatorio), ai sensi dell'Ordinanza n.3/2020;

Visto il D.L. 16/5/2020 n°33, convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74;

Richiamato l' art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/00;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Prende atto della prescrizione dell'ASP di Cosenza –U.O.C. di Igiene e Sanità Pubblica e per l'effetto,

ORDINA

A OMISSIS..., la misura di quarantena e di permanenza domiciliare presso la propria residenza, da giorno 02 marzo 2021 fino a comunicazione del Dipartimento, con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP di Cosenza per le finalità e con le modalità dettagliatamente illustrate dall'art. 3 comma 1 lett. me commi da 2 a 7 del DPCM del 28.03.2020

DI NOTIFICARE, la presente al soggetto destinatario del provvedimento;

DISPONE

- pubblicazione all'Albo pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- Che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art.5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lett.i) del GDPR 2016/679;
- La trasmissione della Presente Ordinanza a:
 - Prefettura UTG Cosenza
 - ASP Calabria- Provincia di Cosenza
 - Al Presidente della Regione Calabria
 - Alla Polizia Municipale
 - Alla Stazione dei Carabinieri di Lago
 - Alla Stazione Carabinieri Forestali di Longobardi
 - Alla Guardia di Finanza Tenenza di Amantea

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia (D.L. 16/5/2020, n°33 convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74).

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Lago, 10/03/2021

IL SINDACO
F.to Dott. F. Scanga